

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE COMPONENTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DEL PRESIDENTE DI CAMPUS E DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

*Regolamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 417/2024 del 20/03/2024
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

INDICE

Articolo 1 (Indizione delle elezioni)

Articolo 2 (Elettorato attivo)

Articolo 3 (Elettorato passivo)

Articolo 4 (Rinnovo del mandato)

Articolo 5 (Rapporto tra elettorato e aree scientifico disciplinari)

Articolo 6 (Incompatibilità)

Articolo 7 (Commissione Elettorale)

Articolo 8 (Candidature)

Articolo 9 (Propaganda elettorale)

Articolo 10 (Procedura elettorale)

Articolo 11 (Modalità del voto)

Articolo 12 (Soglia di sbarramento)

Articolo 13 (Proclamazione degli eletti)

Articolo 14 (Ricorsi)

Articolo 15 (Decreto rettorale di nomina)

Articolo 16 (Elezioni suppletive)

Articolo 17 (Disposizioni finali)

Articolo 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni delle componenti dei rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari, inclusi i Direttori di Dipartimento, del Presidente di Campus e del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico, sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno trenta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
2. Il decreto rettorale di indizione indica la data, l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto e il numero degli eligendi per ciascuna categoria di personale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm., nonché la procedura elettorale adottata e le modalità di esercizio della propaganda elettorale.
3. Il decreto rettorale di indizione è pubblicato nell'Albo online di Ateneo.

Articolo 2 (Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo per i venticinque rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 6 comma 6 lett. c) dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm. spetta a tutto il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna alla data delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i professori fuori ruolo, i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.
3. L'elettorato attivo per eleggere il Presidente di Campus spetta ai professori e ricercatori aventi sede di servizio nei Campus.
4. L'elettorato attivo per i due rappresentanti del personale tecnico amministrativo di cui all'art. 6 comma 6 lett. e) dello Statuto di Ateneo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
5. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
6. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge.
7. Gli elenchi nominativi degli elettori sono resi pubblici e diffusi con mezzi idonei almeno venti giorni prima della data delle votazioni.
8. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo, o che rilevino la propria inclusione in un elenco diverso da quello spettante, hanno facoltà di fare opposizione entro il quattordicesimo giorno precedente le elezioni alla Commissione Elettorale di

cui all'art. 7 del presente regolamento. La decisione motivata sull'opposizione deve essere resa nota all'opponente entro il sesto giorno precedente le elezioni.

9. Entro il medesimo termine del sesto giorno precedente le elezioni è pubblicato l'elenco degli elettori aggiornato ai sensi del comma 8 del presente articolo.

Articolo 3 (Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo per la quota dei Direttori di Dipartimento spetta ai Direttori di Dipartimento regolarmente eletti per il triennio in cui si tengono le elezioni, nonché a quelli già in carica che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato passivo per i Presidenti di Campus spetta ai Presidenti di Campus in carica alla data delle elezioni che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. L'elettorato passivo per i rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari e del personale tecnico amministrativo spetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.

4. I requisiti di eleggibilità devono sussistere:

a) alla data iniziale fissata per la presentazione delle candidature per i rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari e del personale tecnico amministrativo;

b) entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per i Direttori di Dipartimento e i Presidenti di Campus.

5. Sono esclusi dall'elettorato passivo:

a) gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;

b) coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di componente del Senato Accademico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi precedenti, salvo che in qualità di Rettore e salvo il caso di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento;

c) il Direttore Generale dell'Università;

d) i professori e ricercatori in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. n. 382/1980.

6. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge.

Articolo 4 (Rinnovo del mandato)

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 8 dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm., la carica di senatore accademico può essere consecutivamente rinnovata per una sola volta, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Il terzo mandato consecutivo è consentito solo nel caso in cui, alla data di scadenza dell'Organo, la durata complessiva dei due precedenti mandati sia inferiore alla durata di un mandato più la metà di esso.
3. Chi ha già ricoperto la carica ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è nuovamente eleggibile alla carica solo dopo un intervallo di tempo almeno uguale alla durata naturale dell'Organo.

Articolo 5 (Rapporto tra elettorato e aree scientifico disciplinari)

1. L'elettorato attivo e passivo per le componenti di cui all'art. 6 comma 6 lett. c) dello Statuto di Ateneo spetta per le seguenti cinque aree scientifico-disciplinari:
 - a) Area scientifica (Area 1)
 - b) Area tecnologica (Area 2)
 - c) Area medica (Area 3)
 - d) Area umanistica (Area 4)
 - e) Area sociale (Area 5)
2. L'elettorato attivo e quello passivo devono, per ciascuno degli aventi diritto, avere riguardo alla medesima area scientifico-disciplinare.
3. Nessuno può godere dell'elettorato attivo e/o passivo in più di una area scientifico-disciplinare.

Articolo 6 (Incompatibilità)

1. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con le seguenti cariche:
 - a) le cariche accademiche di cui all'art. 41, comma 5, Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm., eccezion fatta per le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento e di Presidente di Campus;
 - b) componente di altri organi centrali e delle strutture previsti dallo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm., salvo che del Consiglio di Dipartimento e degli altri organi, collegiali o monocratici, ad appartenenza necessaria in base alle norme vigenti;
 - c) Coordinatore di corso di studio di I, II e III ciclo;
 - d) Direttore di Scuola di Specializzazione;
 - e) incarichi di natura politica per la durata del mandato;
 - f) Rettore o componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

g) incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero di riferimento e nell'ANVUR.

2. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con la condizione di professore e ricercatore a tempo definito.

3. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo è invitato dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni a pena di decadenza dalla carica di senatore accademico.

Articolo 7 (Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore, con il decreto che indice le elezioni.

2. La Commissione Elettorale è composta da:

a) un professore che assume il ruolo di Presidente;

b) un ricercatore;

c) un funzionario amministrativo che assume anche il ruolo di Segretario verbalizzante.

3. La Commissione Elettorale ha il compito di:

a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame a norma dell'art. 2 comma 8 del presente regolamento;

b) verificare il corretto avvio, lo svolgimento e la chiusura della procedura elettorale;

c) vagliare i risultati delle votazioni e trasmetterli al Rettore per la proclamazione;

d) decidere su contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio;

e) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore e al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.

Articolo 8 (Candidature)

1. Le candidature per l'elezione delle componenti di cui all'art. 6 comma 6 lettere c), d) ed e) dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm. sono obbligatorie e sono presentate secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e comunque entro il quattordicesimo giorno precedente la data delle elezioni.

2. L'elenco delle candidature viene reso pubblico entro dieci giorni dalla data delle elezioni.

Articolo 9 (Propaganda elettorale)

1. È consentito ai candidati e/o a favore di essi di svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di indizione.

2. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme.

Articolo 10 (Procedura elettorale)

1. Tutte le operazioni elettorali si svolgono secondo apposita procedura telematica, determinata nel decreto rettorale di indizione.
2. La procedura elettorale adottata deve in ogni caso garantire la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, la legittimità, integrità e segretezza del voto, nonché l'anonimato dell'elettore che lo ha espresso.
3. Per legittimità del voto si intende la possibilità di votare il candidato solo da parte di chi ne ha diritto e per una volta sola; per integrità del voto si intende l'impossibilità di modificare il voto una volta che sia stato espresso; per segretezza del voto si intende l'impossibilità di rendere visibile la preferenza prima dello scrutinio; per anonimato del voto si intende l'impossibilità di associare il voto all'identità dell'elettore che lo ha espresso.

Articolo 11 (Modalità del voto)

1. Il voto è individuale e segreto.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm., ciascun elettore, per ciascuna delle componenti per le quali gode dell'elettorato attivo, può esprimere una preferenza.

Art. 12 (Soglia di sbarramento)

1. Per essere eletto ciascun candidato deve ottenere almeno il 10% dei voti espressi dall'elettorato attivo di riferimento.

Articolo 13 (Proclamazione degli eletti)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
2. Fatta salva la condizione di cui all'articolo 12, sono proclamati eletti per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3 del presente Regolamento i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo o in servizio, secondo i casi, e, a parità di anzianità di ruolo o di servizio, il più anziano di età.
3. Il Decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato nell'Albo online di Ateneo.

Articolo 14 (Ricorsi)

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi al Senato Accademico in carica, che decide nella prima seduta utile.

Articolo 15 (Decreto rettorale di nomina)

1. Una volta decisi i ricorsi di cui all'articolo 14 del presente regolamento, ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto, il Rettore provvede con proprio decreto a nominare i componenti del Senato Accademico.

Articolo 16 (Elezioni suppletive)

1. Qualora al termine delle votazioni non risultino elette una o più delle componenti, il Rettore, entro i quattro mesi successivi alle votazioni stesse, procede a indire elezioni suppletive per le componenti mancanti. Si procede, altresì, ad elezioni suppletive entro i quattro mesi successivi al verificarsi dell'evento per la componente mancante in caso di decadenza, di dimissioni, di decesso, di perdita della qualifica, ivi compresa quella di Direttore di Dipartimento, di assegnazione ad altra area scientifico-disciplinare.

2. Non si procede a elezioni suppletive se tra il venir meno del componente e la scadenza complessiva dell'Organo intercorra un periodo inferiore a 180 giorni.

Articolo 17 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in vigore per le elezioni nei Consigli Comunali e Provinciali in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo online di Ateneo.
